

**OGGETTO: Circolare 26.2011**

**Seregno, lì 14 dicembre 2011**

## ***ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010***

Il 31 dicembre 2011 scade il termine di comunicazione telematica per le operazioni rilevanti ai fini IVA relative all'anno 2010 per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura di importo pari o superiore a 25.000 euro.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA per le operazioni, rese o ricevute, rilevanti ai fini dell'imposta.

Sono quindi da considerarsi obbligati alla comunicazione anche:

- soggetti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, i soggetti operanti tramite rappresentate fiscali e quelli identificati direttamente;
- i soggetti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art 36-bis Dpr 633/72;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi. Nel caso però di cessazione del regime contabile si devono comunicare le operazioni effettuate dalla data in cui vengono meno i relativi requisiti.

### **OPERAZIONI INCLUSE**

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi e che siano:

- imponibili;
- non imponibili o esenti.

Rientrano tra le operazioni da indicare in comunicazione:

- operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. C) e "triangolazioni interne comunitarie";
- operazioni con soggetti privati residenti in paesi black list;

- cessioni di autoveicoli e motoveicoli;
- operazioni soggette al regime del margine;
- operazioni soggette al regime del reverse charge;
- cessioni o prestazioni effettuate a favore dei consumatori finali per le quali è emessa la fattura;
- cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa (la cui base imponibile è definita ai sensi dell'art 13 dpr 633/72);
- destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (art.2 comma 2 n°5 dpr 633/72);
- i servizi di spedizione e di trasporto relativi a merci in esportazione e/o in importazione in quanto non monitorate da bolla doganale o dai modelli Intrastat e/o Black List.

## **COMUNICAZIONI E LIMITI DI IMPORTO**

Entro il 31-12-2011 dovranno essere comunicate tutte le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute) di importo pari o superiore ad Euro 25.000,00 (al netto di IVA) effettuate nel 2010 e con emissione di fattura. Le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura sono escluse.

Entro il 30-04-2012 dovranno essere comunicate tutte le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) di importo pari o superiore a:

- euro 3.000,00 (al netto dell'Iva) per le operazioni con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dalla qualifica del destinatario) effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2011;
- euro 3.600,00 (al lordo dell'iva) per le operazioni rilevanti ai fini Iva senza obbligo di emissione della fattura effettuate dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2011.

## **CASI PARTICOLARI**

- **CONTRATTI D'APPALTO, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE E CON CORRISPETTIVI PERIODICI** (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): per questi contratti la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000,00 (Euro 25.000,00 per la scadenza del 31.12.2011);
- **CONTRATTI COLLEGATI**: per i contratti tra loro collegati occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
- **PAGAMENTO FRAZIONATO**: a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede dei corrispettivi periodici, ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tacciato record;
- **SCONTO IN FATTURA**: l'operazione al di sotto della soglia, al netto dello sconto, non va comunicata (a meno che non sia riferita a contratti collegati, importi frazionati o corrispettivi periodici);

- NOTE DI VARIAZIONE: se a causa della nota di variazione l'importo pattuito inizialmente sopra la soglia scende al di sotto del limite, l'operazione non va comunicata, se invece a seguito della nota di variazione l'importo rimane sopra la soglia l'operazione andrà comunicata al netto della nota di variazione.

- PAGAMENTO IN ANNI DIVERSI: quanto stabilito per i contratti che prevedono dei corrispettivi periodici, ovvero per i contratti collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (es. acconto e saldo) e che sia effettuato in diversi anni.

ESEMPIO (limite Euro 3.000,00):

cessione di beni per un importo superiore ad Euro 10.000,00 con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di Euro 2.500,00. Nel modello dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno pari ad Euro 2.500,00, anche se inferiore alla soglia indicando nel campo data dell'operazione la data di registrazione dell'operazione stessa.

## **OPERAZIONI ESCLUSE**

- OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA: sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle fuori dal campo di applicazione dell'IVA, poiché carenti di uno dei requisiti essenziali( soggettivo, oggettivo, territoriale). Esempi: le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 Dpr 633/72); le cessioni di campioni gratuiti di modico valore; le immissioni i depositi doganali (art. 50 bis D.L 331/93); le cessioni in regime monobasico (editoria art. 74 Dpr 633/72);

- OPERAZIONI SOGGETTE A BOLLETTE DOGANALI : importazioni ed esportazioni (art. 8 comma 1 lettera a) e b) Dpr 633/72);

- MODELLI INTRA: operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, se già indicate nei modelli intra;

- MONITORATE CON COMUNICAZIONI BLACK LIST: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list;

- OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA: operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (fornitura di energia elettrica, gas e servizi di telefonia fissa mobile e satellitare, contratti di assicurazione(art 7 dpr 605/1973), contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili) NB: devono essere soggette a comunicazione le cessioni di autoveicoli;

- PASSAGGI INTERNI: passaggi interni tra rami di azienda, documentati con fattura;

- OPERAZIONI NON RILEVANTI IN ITALIA: operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia. Esempio di servizio di consulenza a un'impresa Ue: professionista italiano che effettua una prestazione in favore di una impresa tedesca. In questo caso l'operazione si considera effettuata in Germania;

- PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PER PRIVATI: operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 comma 6 dpr 605/1973.

## **LE CORREZIONI**

In base a quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010, una volta presentata la comunicazione nei termini, sarà comunque possibile rettificare o integrare la comunicazione ripetendo l'invio telematico purché la sostituzione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine (secondo la circolare 24/E/2011, il termine di 30 giorni sembra inteso come l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza). Ciò vale non solo in sede di prima applicazione, ma anche a regime. Il rimedio è concesso solo per rettificare o integrare la comunicazione originaria, e quindi non appare praticabile in caso di omessa comunicazione; pertanto, per gli operatori in difficoltà a rispettare la scadenza, potrebbe convenire procedere comunque con l'invio – anche con dati incompleti – piuttosto che omettere l'adempimento.

## **IL RAVVEDIMENTO**

Scaduto il termine dei 30 giorni, si può comunque ottenere la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso, come confermato dalle Entrate nella circolare 24/E/2011. In questo caso, ci sarà un anno di tempo per rimediare con eventuali invii correttivi, ottenendo la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (32,25 euro).

## **LE SANZIONI**

Il mancato invio della comunicazione, così come pure l'invio della comunicazione di dati non veritieri o incompleti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.

Lo Studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

*Studio Associato Contrino*

### *Riferimenti normativi:*

- D.L. 31/5/2010, n. 78, art. 21
- Provv. Ag. Entrate 22.12.2010
- Provv. Ag. Entrate 14.04.2011
- Provv. Ag. Entrate 16.06.2011
- Risposte Ag. Entrate 11.10.2011
- Circ. Ag. Entrate 30.05.2011 n. 24/E
- Circ. Ag. Entrate 21.06.2011 n. 28/E
- Circ. Ag. Entrate 05.08.2011 n. 41/E